

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO
2019**

Approvato con Deliberazione della Giunta Camerale n. 133 del 02.12.2019

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

CAPO I DELL'ACCORDO COMPROMISSORIO

Art. 1 : Accordo compromissorio

1. Il procedimento arbitrale disciplinato nel presente Regolamento si applica quando le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola arbitrale o compromesso arbitrale) nel quale le parti contraenti hanno fatto riferimento con qualsiasi espressione alla Camera di Commercio di Bari o alla Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari o al suo Regolamento.
2. Nel caso in cui manchi l'accordo compromissorio oppure esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari può farne richiesta con domanda di arbitrato sottoscritta personalmente da depositare presso la Camera Arbitrale in base all'art. 6 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte, sottoscritta personalmente, a tale richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, comunicata a cura della Segreteria, il Consiglio Arbitrale delibera l'improcedibilità dell'arbitrato e la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione alla parte richiedente.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2: Qualificazione dell'arbitrato

1. Nel caso in cui nell'accordo compromissorio le parti non abbiano espressamente qualificato l'arbitrato come "irrituale" esso si intende sempre "rituale".

Art. 3: Norme applicabili

1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. In caso di contrasto tra quanto previsto nell'accordo compromissorio e quanto previsto nel Regolamento, prevale l'accordo compromissorio.
2. Per quanto non diversamente regolato si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile, in quanto compatibili.

3. E' sempre attuato il principio del contraddittorio.

Art. 4: Comunicazioni della segreteria arbitrale

1. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, dalle parti o dagli arbitri, le comunicazioni devono essere effettuate dalla Segreteria Arbitrale con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, prediligendo la trasmissione a mezzo PEC ove possibile.

Art. 5: Termini

1. I termini previsti dal presente Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale devono intendersi ordinatori, salvo che non siano espressamente indicati come perentori.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati.
3. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

CAPO III DEGLI ATTI DI PARTE

Art. 6: La domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve depositare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa o dal suo difensore, avente il seguente contenuto:
 - a) il nome, cognome, codice fiscale e residenza delle parti ed eventuale elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata – ove esistente ovvero obbligatorio in relazione alla tipologia del soggetto – nonché, trattandosi di persona giuridica, il tipo, la ragione sociale, la sede, il nominativo del rappresentante legale;
 - b) l'indicazione dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato al comma 2 dell'art. 1 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari;
 - c) la determinazione dell'oggetto della domanda, con l'eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;

- d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - f) la nomina dell'arbitro, nel caso in cui l'accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un Collegio Arbitrale;
 - g) la dichiarazione espressa di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
 - h) la procura al proprio eventuale difensore, in originale o con autentica apposta anche digitalmente dal difensore;
 - i) le conclusioni da sottoporre al Tribunale Arbitrale;
 - j) l'invito al convenuto a rispondere nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, depositando presso la Segreteria Arbitrale la memoria di risposta con l'indicazione del proprio arbitro, nel caso in cui l'accordo compromissoria preveda la decisione da parte di un Collegio Arbitrale, con l'avvertimento che in mancanza la nomina dell'arbitro avverrà da parte del Consiglio Arbitrale.
2. La domanda di arbitrato e i documenti prodotti, inseriti in un fascicolo di parte, devono essere depositati presso la Segreteria Arbitrale in un numero di copie pari al numero delle controparti ed una per la Segreteria (in regola con l'imposta di bollo) e al numero degli arbitri (in carta libera), corredata da tutti i documenti indicati.
 3. La domanda di arbitrato può essere depositata altresì a mezzo Posta Elettronica Certificata, completa degli allegati e depositata presso la Segreteria entro la data di comparizione. Gli atti e la procura conferita al difensore devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (DPR n. 642 del 6.10.1972)
 4. La Segreteria Arbitrale verificata la presenza di tutti gli elementi di cui al 1° comma, provvede alla formazione del fascicolo di ufficio nel quale saranno poi inseriti il fascicolo del convenuto e tutti gli atti del procedimento.
 5. Al momento del deposito della domanda la parte attrice versa i diritti di registrazione indicati nel tariffario allegato A.
 6. In mancanza del versamento dei diritti di registrazione, la Segreteria Arbitrale richiede alla parte di regolarizzare il pagamento entro sette giorni dalla richiesta scritta e in mancanza, dichiara la domanda irricevibile e ne dà comunicazione alla parte.
 7. Entro sei giorni lavorativi dal deposito della domanda regolarizzata, la Segreteria Arbitrale provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato completa di allegati invitandola a depositare la propria risposta nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.
 8. E' in facoltà dell'attore notificare la domanda di arbitrato direttamente al convenuto a mezzo ufficiale giudiziario. In tal caso è onere dell'attore, entro dieci giorni dalla notifica, depositare anche a mezzo PEC presso la Segreteria Arbitrale, l'originale notificato della domanda, i documenti prodotti ed un numero di copie pari al numero degli arbitri più una per la Segreteria. La Segreteria in questa ipotesi non deve provvedere alla comunicazione della domanda al convenuto.

9. Il deposito della domanda di arbitrato nella Segreteria Arbitrale o la notifica della domanda al convenuto determina la pendenza della lite.

Art. 7: La memoria di risposta del convenuto

1. La parte convenuta, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deve depositare presso la Segreteria Arbitrale la propria memoria di risposta sottoscritta dalla stessa o dal difensore, avente il seguente contenuto:
 - a) il nome, cognome, codice fiscale e residenza delle parti ed eventuale elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata – ove esistente ovvero obbligatoria in relazione alla tipologia del soggetto – nonché, trattandosi di persona giuridica, il tipo, la ragione sociale, la sede, il nominativo del rappresentante legale;
 - b) la difesa con eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del relativo valore;
 - c) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - d) la nomina dell'arbitro, nel caso in cui l'accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un Collegio Arbitrale;
 - e) la dichiarazione espressa di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
 - f) la procura al proprio eventuale difensore, in originale e con autentica apposta digitalmente dal difensore;
 - g) la ricevuta di versamento dei diritti di registrazione indicati nel tariffario.
2. La memoria di risposta del convenuto deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale in un numero di copie pari al numero delle controparti ed una per la Segreteria (in regola con l'imposta di bollo) e al numero degli arbitri (in carta libera), corredata da tutti i documenti indicati.
3. La risposta della parte convenuta può essere depositata altresì a mezzo Posta Elettronica Certificata, completa degli allegati e depositata presso la Segreteria entro la data di comparizione. Gli atti e la procura conferita al difensore devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (DPR n. 642 del 6.10.1972).
4. Entro sei giorni lavorativi dal deposito della memoria di risposta, la Segreteria Arbitrale provvede a trasmetterla alla controparte, anche tramite Posta Elettronica Certificata se la parte è in possesso di un valido indirizzo PEC oppure all'indirizzo PEC del difensore presso cui ha eletto domicilio.
5. E' in facoltà del convenuto notificare la memoria difensiva direttamente all'attore a mezzo Ufficiale Giudiziario; in tal caso è onere del convenuto, entro dieci giorni dalla notifica depositare anche a mezzo PEC presso la Segreteria Arbitrale l'originale notificato della memoria difensiva ed i documenti prodotti, unitamente al numero di copie pari al numero degli arbitri, più una per la Segreteria. La Segreteria in questa ipotesi non deve provvederà alla comunicazione della

memoria di risposta all'attore.

6. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 8: Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro sei giorni lavorativi dalla data del deposito.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le regole applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro sei giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
4. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

Art. 9: Deposito atti e documenti

1. Le parti devono depositare presso la Segreteria Arbitrale una copia degli atti e dei documenti per la Camera Arbitrale e una copia per ciascuna controparte in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo (DPR n. 642 del 6.10.1972), più tante copie quanti sono gli arbitri in carta libera.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali.
3. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche per mezzo di copie, che essa attesti conformi all'originale.
4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.

Art. 10: Connessione di cause

1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie fra loro connesse ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c., il Consiglio Arbitrale, anteriormente alla udienza di costituzione dell'organo

arbitrale, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione di tutte le cause connesse a un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.

CAPO IV DEGLI ARBITRI

Art. 11: Nomina degli arbitri

1. Le controversie promosse in base al presente Regolamento sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari.
2. In mancanza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri la controversia è decisa da un Arbitro Unico nominato dal Consiglio Arbitrale salvo che lo stesso Consiglio non reputi che, per le caratteristiche della controversia la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre Arbitri.
3. Nel caso in cui l'accordo compromissorio preveda un Collegio senza indicare il numero dei componenti, il Collegio si intende composto da tre componenti.
4. Qualora la convenzione arbitrale preveda un numero pari di componenti, il Collegio è composto da un numero dispari di arbitri superiore di una unità rispetto al numero indicato dalle parti.
5. Possono essere arbitri sia cittadini italiani sia stranieri; l'arbitro non deve trovarsi nella situazione indicata nell'art 812 cpc.
6. Il Consiglio Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale tra gli iscritti nell'Elenco degli Arbitri predisposto dallo stesso Consiglio; in caso di controversie concernenti particolari materie il Consiglio Arbitrale può nominare Arbitri anche professionisti non iscritti nel suddetto elenco.
7. Il Consiglio Arbitrale non potrà nominare arbitri nelle controversie in cui è parte la Camera di Commercio di Bari; in tali ipotesi, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Bari, ferme restando le competenze del Consiglio Arbitrale previste dal Regolamento.

Art. 12: Arbitro Unico

1. Nel caso in cui la decisione è affidata dalle parti ad un Arbitro unico, questi, se non è altrimenti pattuito, è nominato dal Consiglio Arbitrale nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito della memoria del convenuto o della memoria di replica dell'attore, in caso di proposizione della domanda riconvenzionale.

2. Qualora le parti abbiano previsto di nominare di comune accordo l'Arbitro Unico, senza indicare un termine, tale nomina dovrà essere effettuata nello stesso termine di cui al comma 1). In mancanza di accordo fra le parti e decorso il termine di cui innanzi, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale e la Segreteria ne dà comunicazione alle parti.

Art. 13 Collegio Arbitrale

1. Nel caso in cui le parti convengono che la decisione spetti ad un Collegio Arbitrale, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina il proprio arbitro; se una parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale, su richiesta dell'altra parte entro i trenta giorni successivi.
2. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio Arbitrale nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito della memoria del convenuto, della memoria di replica dell'attore in caso di proposizione della domanda riconvenzionale o della memoria del terzo chiamato in causa.
3. Le parti possono tuttavia stabilire che il terzo arbitro sia nominato di comune accordo da loro stesse o dai due arbitri già da loro nominati. In tal caso se le parti o i due arbitri non vi provvedono entro il termine convenuto o, in mancanza, stabilito dal Consiglio Arbitrale, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale e la Segreteria ne dà comunicazione alle parti.

Art. 14: Arbitrato con pluralità di parti

1. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in mancanza di specifica previsione delle parti circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Arbitrale provvede, tenuto conto della natura della controversia alla nomina di un Arbitro Unico o di un Collegio di tre Arbitri uno dei quali con funzione di Presidente.
2. In presenza, invece, di previsioni specifiche nell'accordo compromissorio o di situazioni di fatto che portino ad un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale provvede a tutte quelle nomine che permettono in ogni caso di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

Art. 15: Cause di incompatibilità e decadenza degli arbitri

1. Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri del Consiglio Arbitrale;
- b) i membri del Consiglio e della Giunta camerale e i dipendenti della Camera di Commercio;
- c) i componenti dei C.d.A. delle Aziende speciali ed i loro dipendenti;
- d) i Revisori dei Conti della Camera di Commercio e della sue Aziende Speciali.

Art. 16: Dichiarazione di indipendenza dell'arbitro

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro, contestualmente all'accettazione della nomina, deve rendere una dichiarazione d'indipendenza sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono incidere sulla sua indipendenza, imparzialità e terzietà. La mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza comporta la sostituzione dell'arbitro.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza, imparzialità e terzietà.

Art. 17: Accettazione della nomina

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Bari sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dal Consiglio Arbitrale o da altro soggetto, deve dichiarare espressamente di impegnarsi a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del Codice Deontologico allegato.
2. Entro dieci giorni lavorativi dal deposito dell'atto contenente la nomina dell'arbitro, la Segreteria Arbitrale comunica all'arbitro il conferimento dell'incarico.
3. Entro i successivi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, l'arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria accettazione, unitamente alla dichiarazione di indipendenza.
4. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti l'avvenuta accettazione della nomina, trasmettendo copia della dichiarazione di indipendenza entro sei giorni lavorativi. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte, entro dieci giorni, dalla ricezione della dichiarazione.
5. Qualora l'arbitro nominato non accetti o non invii l'accettazione o la dichiarazione di indipendenza, la Segreteria ne dà comunicazione alla parte che lo ha nominato nei sei giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al punto 3.
6. La parte, nei successivi quindici giorni, deve provvedere alla sua sostituzione con atto depositato nella Segreteria Arbitrale la quale deve informare la controparte dell'avvenuta sostituzione. Se la parte non procede alla sostituzione dell'arbitro, provvede su istanza della controparte il Consiglio Arbitrale nei successivi quindici

giorni dalla richiesta.

7. Se l'Arbitro nominato dal Consiglio Arbitrale non accetta o non invia l'accettazione o la dichiarazione di indipendenza, la Segreteria ne informa il Consiglio Arbitrale che procede alla sostituzione nei successivi venti giorni. In questo caso la Segreteria dà comunicazione a tutte le parti dell'avvenuta sostituzione dell'arbitro.

Art. 18: Ricusaione degli arbitri

1. La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 815 c. p. c.
2. La ricusazione è proposta mediante ricorso depositato presso la Segreteria Arbitrale entro dieci giorni dalla comunicazione della accettazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Copia dell'istanza è comunicata nei sei giorni lavorativi successivi all'arbitro ricusato ed alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. Sull'istanza di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Arbitrale, convocato l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
5. Ciascuna parte può ricusare anche l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare, se ciò avvenga per motivi conosciuti dopo la nomina.
6. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salva diversa determinazione degli Arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro fondatamente ricusato o con il suo concorso, è inefficace. L'eventuale compenso spettante all'Arbitro in caso di ricusazione, è determinato dal Consiglio Arbitrale, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata prima della ricusazione.

Art. 19: Sostituzione e rinuncia degli arbitri

1. La sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro può avvenire:
 - a) per morte;
 - b) per incapacità naturale documentata;
 - c) per decadenza;
 - d) per astensione e ricusazione;
 - e) per rinuncia al suo incarico per gravi motivi, dandone comunicazione scritta al Consiglio Arbitrale;
 - f) per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale;
 - g) per mancata accettazione o mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza di cui all'art.16.
2. L'incapacità naturale documentata è pronunciata dal Consiglio Arbitrale con

deliberazione motivata, entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione della predetta incapacità perviene alla Segreteria ad opera di una delle parti o, trattandosi di Collegio Arbitrale, anche ad opera del Presidente del Collegio stesso o di un altro componente del Collegio.

3. In ipotesi di negligenza o di ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione dopo un richiamo scritto e motivato del Presidente del Consiglio Arbitrale, su sollecitazione della parte, allorché tale richiamo sia rimasto senza esito positivo nel termine di quindici giorni.
4. La sostituzione dell'Arbitro nelle ipotesi specificate nel primo comma del presente articolo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui la parte o le parti che lo hanno nominato, hanno avuto notizia della causa di sostituzione o hanno ricevuto la comunicazione ad essa relativa.
5. La sostituzione dell'arbitro nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo deve avvenire a cura dello stesso soggetto che aveva designato/nominato l'arbitro da sostituire entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della causa di sostituzione o ha ricevuto la comunicazione ad essa relativa.
6. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
7. Il Consiglio Arbitrale provvede altresì in caso di mancata sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro nel termine di cui al comma 5.
8. Nelle ipotesi di sostituzione per rinuncia senza giustificato motivo o per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale, non spetta all'Arbitro sostituito alcun compenso. Nelle altre ipotesi, l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito è determinato - nel provvedimento stesso di sostituzione - dal Consiglio Arbitrale, tenendo conto dell'attività da lui effettivamente prestata prima della sostituzione.
9. In ogni ipotesi di sostituzione dell'Arbitro prevista dal presente articolo, il termine per la pronuncia del lodo è prorogato fino a un massimo di 240 giorni.

Art. 20: Astensione dell'Arbitro

1. L'Arbitro ha l'obbligo di astenersi quando egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore abbia un interesse personale, concreto ed attuale rispetto all'oggetto della controversia oppure abbia rapporti di parentela o di commensalità abituale con una delle parti, con un rappresentante legale di alcuna delle parti o di alcuno dei difensori, o sia di essa tutore o curatore di una delle parti; ovvero sia legato da rapporti di inimicizia o abbia causa pendente con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con uno dei difensori, o abbia prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone; o ancora sia legato ad una delle parti o al gruppo societario di cui sia componente una delle parti da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa; o

infine quando sussistano circostanze che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti.

2. In tutti questi casi l'astensione si effettua mediante dichiarazione scritta diretta al Presidente del Consiglio Arbitrale, il quale ne prende atto con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento è immediatamente comunicato alla parte che ha nominato l'Arbitro astenutosi, al Presidente del Collegio Arbitrale e alle parti che lo hanno nominato in caso di Arbitro Unico.

Art. 21: Transazioni

1. Quando le parti giungono ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale ne danno comunicazione congiunta alla Segreteria Arbitrale per l'archiviazione del procedimento.
2. In tal caso saranno dovute solo le spese di segreteria.
3. Se la transazione viene raggiunta dopo l'inizio del procedimento il Tribunale Arbitrale redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con le quali le stesse rinunciano al lodo.
4. Le spese del procedimento, vengono liquidate dal Consiglio Arbitrale e debbono essere pagate entro 30 giorni dalla stesura del verbale.

CAPO V DEL PROCEDIMENTO

Art. 22: Sede dell'arbitrato

1. Salva diversa previsione delle parti, la sede dell'Arbitrato è fissata in Bari presso la Camera Arbitrale e della Mediazione.
2. Il Consiglio Arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell'arbitrato, può fissare, anteriormente all'udienza di costituzione dell'organo arbitrale, una sede diversa.
3. Il Tribunale Arbitrale, ove lo ritenga opportuno, può svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

Art. 23: Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria Arbitrale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno pagato le spese per i servizi arbitrali ed il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Il Consiglio

Arbitrale può prorogare tale termine solo per giustificati motivi.

3. La costituzione del Tribunale Arbitrale risulta da verbale datato e sottoscritto da tutti gli arbitri. Nel verbale di costituzione gli arbitri fissano le modalità ed i termini relativi allo svolgimento del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitro dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo arbitro copia del fascicolo del procedimento. Nei trenta giorni successivi deve avvenire la costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale.

Art. 24: Eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale

1. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva alla accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o insufficienza della convenzione di arbitrato non può per questi motivi impugnare il lodo.

Art. 25: Direzione del procedimento

1. Il Tribunale Arbitrale esercita tutti i poteri diretti al più sollecito svolgimento del procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale fissa le udienze e i termini entro i quali le parti devono compiere gli atti del procedimento. Se le udienze vengono fissate fuori udienza sono comunicate alle parti con congruo preavviso.
3. In qualsiasi momento del procedimento il Tribunale Arbitrale può tentare di conciliare la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.
4. Il Tribunale Arbitrale verifica anche d'ufficio la regolarità della rappresentanza o assistenza delle parti e, quando occorre, le invita a regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
5. Il Tribunale Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti connessi tra loro, può disporre la riunione se li ritiene connessi.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.

Art. 26: Udienze

1. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori.
2. Se una parte non si presenta, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere oltre nell'udienza. In caso di irregolarità della convocazione, il Tribunale Arbitrale fissa una nuova udienza.

3. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori.
4. Se una parte non si presenta, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere oltre nell'udienza. In caso di irregolarità della convocazione, il Tribunale Arbitrale fissa una nuova udienza.
5. Di ogni udienza e di tutte le attività compiute viene redatto verbale.

Art. 27: Forma dei provvedimenti

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono decise a maggioranza.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili e modificabili.

Art. 28: Istruzione della causa

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio non formale delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c. in qualsiasi stato del procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può altresì ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti, ritenuti ammissibili e rilevanti, che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Può ammettere di ufficio i mezzi di prova nei casi in cui il Codice di Procedura Civile prevede analogo potere per il giudice ordinario. Le prove sono assunte secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale Arbitrale.
3. I testimoni vengono escussi presso la sede dell'arbitrato ovvero, quando gli arbitri lo ritengano opportuno, anche in video-conferenza e i testimoni lo consentano, presso l'abitazione o il domicilio dei medesimi. Ove le circostanze e l'oggetto della controversia lo consentano, gli arbitri possono disporre che le deposizioni testimoniali vengano rese, in tutto o in parte, mediante dichiarazioni o risposte scritte a specifici quesiti, nel termine che essi stabiliscono.
4. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Tribunale Arbitrale lo consenta.
5. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio componente l'assunzione delle prove ammesse.

Art. 29: La consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale, su istanza di parte o anche d'ufficio, può nominare uno o più consulenti tecnici, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.
2. Le parti possono nominare propri consulenti, i quali hanno diritto di assistere alle operazioni di consulenza tecnica.
3. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili le norme previste nel presente Regolamento riguardo all'arbitro, comprese quelle in tema di ricusazione.
4. Il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applica le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale.

Art. 30: Udienza di discussione

1. Il Tribunale Arbitrale, quando ritiene la causa matura per la pronuncia del lodo, dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale, se lo ritiene opportuno o una delle parti lo richiede, fissa un termine per il deposito delle comparse conclusionali ed un altro termine per le repliche.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

Art. 31: Rinuncia agli atti

1. Le parti possono rinunciare agli atti del procedimento, dandone comunicazione alla Segreteria Arbitrale o al Tribunale arbitrale, se già costituito. In quest'ultimo caso la rinuncia agli atti esonera gli arbitri dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Art. 32: Inattività della parte

1. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, l'arbitro, anche se di nomina della parte, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e il Tribunale Arbitrale procederà in sua contumacia.
2. Qualora la parte convenuta si costituisca ma ometta di indicare il nominativo dell'arbitro di sua spettanza e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale:
 - a) una delle parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, si dispone, con ordinanza, la

continuazione del procedimento;

b) una delle parti, debitamente notificata in conformità al Regolamento, non compare ad un'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale è legittimato a proseguire il procedimento;

c) una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda, il procedimento prosegue con relativa dichiarazione di decadenza.

CAPO VI DEL LODO

Art. 33: Termine per la decisione

1. Il lodo deve essere depositato dal Tribunale Arbitrale presso la Segreteria Arbitrale in tanti originali quante sono le parti, entro duecentoquaranta giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale, risultante dal verbale di costituzione di cui all'art. 23, 3° comma del presente Regolamento.
2. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera Arbitrale. Tutti gli originali sono depositati in bollo.
3. La Segreteria della Camera arbitrale provvede, entro cinque giorni, a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna di esse spettante, previo versamento integrale di tutte le spese di procedimento, ex art. 39 del presente Regolamento che saranno stabilite e liquidate dal Consiglio Arbitrale entro 30 giorni dal deposito del lodo stesso.
4. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro i dieci giorni successivi al saldo delle spese di procedimento.
5. Il termine per il deposito del lodo è perentorio ed è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione e fino alla pronuncia su di essa. E' interrotto quando bisogna procedere alla sostituzione di un arbitro e ricomincia a decorrere ex novo dal momento della costituzione del nuovo Tribunale arbitrale.
6. Quando debbono essere assunti mezzi di prova, disposta consulenza tecnica d'ufficio o sia stato pronunciato un lodo non definitivo o parziale il termine è prorogato per una sola volta per non più di duecentoquaranta giorni.
7. Le parti possono comunque, d'accordo, consentire con atto scritto la proroga del termine, anche più volte ovvero può essere prorogato d'ufficio dal Consiglio Arbitrale.

Art. 34: Norme per la deliberazione

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che la decisione sia assunta secondo equità.

2. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale o in video-conferenza anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e viene redatto per iscritto.
3. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del Tribunale Arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo e la data in cui è apposta.
4. Le sottoscrizioni dei componenti del Tribunale Arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria Arbitrale.
5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale o in video-conferenza di tutti i componenti e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

Art. 35: Contenuto del lodo

1. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni che costituiscono il merito della controversia, anche qualora si tratti di arbitrato irrituale.
2. Il lodo deve contenere tutti i requisiti previsti nell'art. 823 c.p.c. e deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell'art. 39 del presente Regolamento e determinate dal Consiglio Arbitrale.
3. Spetta agli arbitri indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di quelle di difesa.

Art. 36: Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando decide solo una o alcune delle controversie cumulate, senza definire il procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo quando decide una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, senza definire il procedimento.
3. Il Tribunale arbitrale in caso di lodo parziale o non definitivo emana separata ordinanza con cui dispone la prosecuzione del procedimento.
4. La pronuncia del lodo parziale, non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto nell'art. 33 fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe nei limiti di cui all'art. 33 comma 7.
5. Il lodo parziale ed il lodo non definitivo non contengono la decisione sulle spese del procedimento e di difesa.

Art. 37: Correzione del lodo

1. Il lodo può essere corretto nei casi previsti nell'art. 826 c.p.c.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
3. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne dà comunicazione alle parti nei modi e nei termini di cui all'art. 33.
4. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
- 5.

CAPO VII DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 38: Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti negli atti introduttivi, comprese le domande riconvenzionali, con le seguenti precisazioni:
 - a) se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, si considera, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale;
 - b) se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva, in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento;
 - c) se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento;
 - d) se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
2. Il valore della controversia è determinato in via provvisoria dal Consiglio Arbitrale prima della costituzione del Tribunale Arbitrale.

Art. 39: Spese del procedimento

1. La liquidazione delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo, su richiesta del Tribunale Arbitrale.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è quindi comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi

- contenuta nel lodo.
3. La ripartizione dell'onere delle spese tra le parti è comunque di competenza esclusiva del Tribunale Arbitrale, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
 4. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale provvede sia alla liquidazione delle spese del procedimento sia alla ripartizione delle stesse spese fra le parti.
 5. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a) spese amministrative;
 - b) onorari e rimborsi spese degli arbitri;
 - c) onorari e rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.
 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo il Tariffario allegato al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. In caso di collegio, il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del Tribunale Arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri componenti.
 7. Gli onorari dovranno essere corrisposti dalle parti direttamente agli Arbitri ed ai consulenti tecnici nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale.
 8. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, e di ogni altra circostanza.
 9. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 40: Fondo iniziale a copertura delle spese

1. Al momento del deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta le parti versano i diritti di registrazione indicati nel tariffario allegato A ed in mancanza la Segreteria Arbitrale dichiara gli atti irricevibili e ne dà comunicazione alla parte inadempiente.
2. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria Arbitrale richiede alle parti, il deposito delle spese amministrative, secondo il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda.
3. Il Consiglio Arbitrale, dopo il deposito degli atti introduttivi, determinato il valore della controversia, fissa un fondo iniziale a copertura dei compensi del Tribunale Arbitrale. Detto fondo iniziale dovrà essere versato direttamente agli arbitri da ciascuna parte in base alla liquidazione operata dal Consiglio Arbitrale entro un termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, con onere delle parti di comunicare l'avvenuto pagamento alla Segreteria.

4. Il Consiglio Arbitrale può deliberare successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta dal Tribunale Arbitrale, fissando il termine per i versamenti. La Segreteria Arbitrale provvede a richiederne il versamento.
5. Il Consiglio Arbitrale delibera la liquidazione finale delle spese di procedimento e fissa il termine per i versamenti. La Segreteria Arbitrale ne richiede alle parti il saldo, tenendo presente la ripartizione delle spese fra le parti decisa dal Tribunale Arbitrale.

Art. 41: Mancato pagamento

1. Qualora nessuna delle parti abbia effettuato i pagamenti richiesti nei termini assegnati, la Segreteria Arbitrale dà notizia al Consiglio Arbitrale, se il Tribunale non è stato ancora costituito, o al Tribunale Arbitrale, se già costituito. Nel primo caso il Consiglio Arbitrale e nel secondo il Tribunale Arbitrale possono dichiarare la sospensione del procedimento.
2. Nel caso in cui, entro lo stesso termine, una sola parte abbia pagato per intero l'importo liquidato a suo carico, la Segreteria Arbitrale comunica alla parte adempiente l'omesso pagamento dell'altra parte e, nel termine di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, la stessa può provvedere al pagamento omesso dall'altra parte. In tale caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente, salvo compensazione. Trascorso quest'ultimo termine senza l'integrale pagamento, il Consiglio Arbitrale, può dichiarare la sospensione dell'arbitrato, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
3. Il Consiglio Arbitrale, su richiesta del Tribunale Arbitrale, può disporre, a carico solidale delle parti, eventuali ulteriori integrazioni degli anticipi sui compensi del Tribunale Arbitrale e la Segreteria arbitrale ne darà comunicazione alle parti. Se le parti non provvedono al pagamento integrale nel termine fissato dal Consiglio Arbitrale, la Segreteria procede come nel comma 2.
4. Le parti adempienti dovranno inviare alla Segreteria le copie dei documenti giustificativi per accertare gli avvenuti pagamenti.
5. La liquidazione finale delle spese amministrative e dei compensi del Tribunale Arbitrale, ove non disposta precedentemente, verrà effettuata dal Consiglio Arbitrale e comunicata alle parti dalla Segreteria. Il pagamento dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni, e comunque prima del ritiro del lodo, dalle parti o almeno da una di esse per l'importo totale.
6. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Consiglio Arbitrale, delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento, che potranno essere determinate anche in misura inferiore al minimo delle tariffe allegato al Regolamento. In tal caso le parti restano solidalmente tenute al pagamento degli importi liquidati dal il Consiglio Arbitrale, e non potranno in alcun caso chiedere la restituzione di quanto rispettivamente già versato a qualunque titolo.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42: Restituzione degli atti

1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

Art. 46: Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono autorizzare espressamente per iscritto la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi.

Art. 44: Lingua del Procedimento

1. Salvo diverso accordo tra le parti, la lingua del procedimento sarà quella comune usata dalle parti nei loro rapporti commerciali o in mancanza della lingua comune l'italiano.
2. L'indicazione della lingua del procedimento, se non contenuta nella clausola compromissoria, dovrà essere contenuta nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale e si intenderà accettata dalle parti qualora le stesse non sollevino obiezioni nel loro primo atto difensivo ed i relativi costi saranno a carico solidale delle parti.
3. Qualora i membri del Tribunale Arbitrale, od alcuni di essi, non siano a conoscenza della lingua del procedimento comunicheranno, unitamente alla accettazione dell'incarico, alla Segreteria la necessità di nominare un interprete secondo la procedura prevista per i consulenti tecnici.
4. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella del procedimento e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato, con onere a carico della parte che intende valersene o solidale se comune alle parti .

Art. 45: Legge applicabile

1. Salvo diversa previsione delle convenzioni internazionali applicabili in materia, le parti possono stabilire le norme applicabili al merito.
2. In mancanza, gli arbitri applicano le norme del Paese con cui il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi il Tribunale tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio. Si presume che la fattispecie presenti il collegamento più stretto col Paese in cui deve essere fornita la prestazione caratteristica.
3. L'accertamento della legge straniera è compiuta d'ufficio dal Tribunale Arbitrale il quale, a tal fine, potrà avvalersi, oltre che dell'aiuto delle parti, anche di esperti nominati secondo la procedura prevista per i consulenti tecnici.
4. In nessun caso si terrà conto dell'eventuale rinvio ad altra legge effettuata dal diritto internazionale privato della legge applicabile alla fattispecie, individuata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 45: Imposta di bollo

1. Tutti gli atti dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.
2. La Segreteria al termine del giudizio dovrà rimettere, ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 26/10/72 n. 642, gli atti non in regola con l'imposta all'Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione.

Art. 42: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2019.
2. Per i procedimenti arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, restano applicabili le norme contenute nel Regolamento previgente.

ALLEGATI:

- A** Spese, diritti ed onorari di arbitrato;
- B** Codice Deontologico dell'Arbitro;
- C** Regolamento per la tenuta dell'Elenco degli Arbitri;
- D** Modelli di clausole compromissorie;
- E** Domanda di iscrizione all'Elenco degli arbitri.

ALLEGATO A
SPESE, DIRITTI ED ONORARI DI ARBITRATO

1. Diritti di registrazione:

€ 50,00 per ciascuna parte in caso di Arbitrato Amministrato.

€ 100,00 a carico della parte istante nel caso istanza di nomina Arbitro Unico/Collegio arbitrale, senza amministrazione dell'intera procedura arbitrale.

2. Spese amministrative

Valore controversia	Spese
Fino a € 10.000	€ 350,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 500,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 620,00
Da € 50.001 a € 100.000	€ 800,00
Da € 100.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.300,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 1.600,00
Da € 1.000.001 a € 2.500.000	€ 2.000,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.000,00
Oltre € 5.000.000	€ 4.000,00

Le controversie di valore indeterminabile sono collocate nello scaglione da € 500.001 a € 1.000.000 - gli importi indicati nella tabella si intendono esenti Iva.

Sono comprese nelle spese amministrative le seguenti attività:

- Gestione ed amministrazione dei procedimenti;
- Ricevimento e trasmissione degli atti;
- Controllo di regolarità formale degli atti;
- Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
- Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
- Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- Servizi di interpretariato;
- Videoconferenza.

3. Onorari del Tribunale arbitrale

Parametri forensi civili ex art 1-11 DM 55/2014

(aggiornato sulla base del DM n. 37 dell'08/03/2018)

Valore della lite	Onorario
Fino a € 26.000	€ 810,00
Da € 26.001 a € 52.000	€ 2.025,00
Da € 52.001 a € 260.000	€ 3.543,00
Da € 260.001 a € 520.000	€ 8.100,00
Oltre € 520.001	€ 8.100,00 + 0,5% del valore della lite

In caso di Collegio Arbitrale, i suddetti costi di onorario sono maggiorati del 50% .

Nel caso di conciliazione, il Consiglio Arbitrale potrà ridurre il compenso degli arbitri in via equitativa avuto riguardo al lavoro svolto ed allo stato del procedimento.

ALLEGATO B

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

Art. 1: Accettazione del codice deontologico

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari, sia egli nominato dalla parte/dalle parti o dal Consiglio della Camera Arbitrale, si impegna a svolgere l'incarico secondo il regolamento della Camera Arbitrale e della mediazione di Bari e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale e della mediazione di Bari.

Art. 2: Competenza

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 3: Disponibilità

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

Art. 4: Imparzialità

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 5: Indipendenza

1. L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza.
2. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 6: Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di

sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 7: Svolgimento del procedimento

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
2. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 8: Comunicazioni unilaterali

1. L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti ed agli altri arbitri.

Art. 9: Transazione

1. L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 10: Deliberazione del lodo

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del collegio arbitrale.

Art. 11: Spese

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario ed alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio della Camera Arbitrale a norma dell'art. 38 del Regolamento di Arbitrato, e si ritiene approvato dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

Art. 12: Violazione del codice deontologico

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio della Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO C
REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI

Art. 1: Elenco degli Arbitri

1. E' istituito l'Elenco degli arbitri accreditati dalla Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.
2. Il suddetto Elenco è predisposto dal Consiglio Arbitrale ed è pubblico; un estratto viene, altresì, pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Bari: sono soggetti a tale forma di pubblicità il nome ed il cognome, la qualifica e la data di iscrizione.
3. L'Elenco è suscettibile di essere utilizzato esclusivamente per gli scopi propri della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.

Art. 2: Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco si compone di due sezioni a seconda della competenza degli iscritti determinata dal Consiglio Arbitrale sulla base della documentazione presentata dagli aspiranti arbitri:
 - 1) Sezione giuridica;
 - 2) Sezione economica.
2. Per ciascun iscritto l'Elenco contiene le seguenti indicazioni:
 - il cognome ed il nome;
 - il titolo di studio e la professione;
 - la data d'iscrizione all'Ordine di appartenenza;
 - i corsi di formazione svolti in materia arbitrale.

Art. 3: Requisiti di onorabilità per l'iscrizione

1. Costituisce causa di non ammissibilità della domanda l'aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; l'aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; l'essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari del proprio Ordine professionale diverse dall'avvertimento nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.
2. Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

Art. 4: Requisiti specifici per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti nell'Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari:
 - a) coloro che sono iscritti agli Ordini professionali degli "Avvocati" e dei "Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" con un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 10 anni;
 - b) professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia in materie

- giuridiche o economiche;
- c) magistrati togati in stato di quiescenza che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno 10 anni.
2. Per i soggetti di cui alla lett. a) l'iscrizione all'Elenco è, comunque, subordinata al possesso del seguente ulteriore requisito professionale: frequenza di uno specifico corso di formazione in materia arbitrale organizzato, accreditato o riconosciuto dalla Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari oppure aver svolto funzioni di arbitro in almeno n. 10 arbitrati.
 3. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato mediante la produzione di idonea documentazione.

Art. 5: Iscrizione all'Elenco

1. Coloro che intendono iscriversi all'Elenco devono presentare domanda alla Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari secondo il modulo allegato al presente Disciplinare, indicando la propria competenza per materia, nonché un eventuale ambito specifico di specializzazione e corredando l'istanza del *curriculum* e di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovare competenza e specializzazione.
2. Devono inoltre sottoscrivere il codice deontologico dell'arbitro approvato dal Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.
3. La rilevazione formale della presenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco degli Arbitri avviene ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari, sulla base della domanda presentata e dei documenti allegati.
4. Qualora la domanda di iscrizione presenti *prima facie* la sussistenza dei riferiti requisiti, la Segreteria della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari predispone la documentazione ricevuta per l'esame del Consiglio Arbitrale che, nella prima riunione utile, delibera in ordine all'iscrizione.
5. In caso di pendenza di procedimenti che potrebbero determinare la perdita dei requisiti di onorabilità, l'esame della domanda può essere sospeso fino a che essi non siano definiti.
6. Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare l'iscrizione in una delle Sezioni dell'Elenco, può determinare anche il settore di specializzazione degli arbitri.
7. L'esito della valutazione è comunicato all'interessato.

Art. 6: Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco degli arbitri viene disposta con provvedimento del Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi previsti al successivo art. 7, in caso di:
 - perdita dei requisiti;
 - rifiuto ritenuto immotivato dal Consiglio Arbitrale anche di un solo incarico;
 - grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati.
 - la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'Ordine di appartenenza.
2. In pendenza di procedimenti che potrebbero determinare la perdita dei requisiti di onorabilità, il Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari può discrezionalmente disporre la sospensione del professionista dall'Elenco degli

arbitri.

Art. 7: Revisione

1. Ogni cinque anni, il Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari procede alla revisione dell'Elenco degli arbitri, provvedendo alla cancellazione di coloro che non dichiarano la volontà di rimanere iscritti e la permanenza dei requisiti di onorabilità. A tale fine, la Segreteria della Camera Arbitrale e della Mediazione provvederà all'invio di apposita richiesta con assegnazione di un termine perentorio.

Art. 8: Assegnazione degli incarichi

1. Le nomine dell'Arbitro Unico o del Tribunale Arbitrale, sono rimesse al giudizio insindacabile del Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari, che le effettuerà avendo riguardo al settore di specializzazione, valutato in relazione all'oggetto della controversia, e all'esperienza maturata da valutarsi in relazione alla natura e alla complessità della controversia stessa.
2. Potrà formare oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto in occasione di precedenti incarichi.
3. Resta comunque salva la facoltà del Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari di individuare, per le predette nomine, soggetti diversi da quelli iscritti negli elenchi oggetto del presente disciplinare.

Art. 9: Disciplina transitoria

1. Il Consiglio Arbitrale provvederà alla regolarizzazione di coloro che, all'entrata in vigore del presente Disciplinare, risultano già iscritti nell'Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.
2. Solo coloro che possiedono i requisiti indicati dall'art. 4 potranno mantenere la propria iscrizione, mediante inserimento nel nuovo Elenco, qualora dichiarino la propria volontà di mantenere detta iscrizione.
3. I soggetti che rientrano nella categoria contemplata dalla lett. a) dell'art. 4 potranno mantenere la propria iscrizione, anche in difetto del requisito dell'anzianità professionale previsto dallo stesso articolo, qualora abbiano svolto almeno un corso base di formazione in materia arbitrale nell'ultimo quinquennio oppure funzioni di arbitro in almeno dieci arbitrati.
4. Per coloro che non abbiano svolto il suddetto corso e vogliano comunque mantenere l'iscrizione, sarà organizzato presso la Camera di Commercio di Bari un apposito corso di formazione, a spese dei partecipanti, utile alla permanenza nell'Elenco.
5. Prima di realizzare la riferita regolarizzazione ed al fine di verificare la permanenza dell'interesse all'iscrizione, la Segreteria della Camera Arbitrale provvederà ad effettuare una ricognizione dei requisiti generali, formativi e professionali posseduti dai soggetti indicati al primo comma mediante l'invio di un'apposita richiesta di aggiornamento.
6. All'esito di tale ricognizione e della successiva regolarizzazione, secondo quanto

previsto dal presente articolo, il Consiglio Arbitrale provvederà alla cancellazione:

- a) di coloro che non abbiano dichiarato la volontà di mantenere l'iscrizione;
- b) di coloro che non abbiano risposto nel termine perentorio assegnato alla richiesta di aggiornamento;
- c) di coloro che non siano in regola con i requisiti previsti dal presente Disciplinare e non abbiano regolarizzato la propria posizione, frequentando l'apposito corso di formazione previsto dal quarto comma del presente articolo.

ALLEGATO D

MODELLO CLAUSOLE COMPROMISSORIE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bari.

Il procedimento si svolgerà avanti un arbitro unico nominato in conformità al predetto Regolamento che deciderà secondo diritto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bari. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bari che provvederà alla nomina dell'arbitro/o Collegio arbitrale.

Alla c.a.
CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
Corso Cavour n. 2 – 70121 BARI
PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'elenco degli Arbitri

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
luogo di nascita _____ codice fiscale _____
via/piazza _____ comune _____
provincia _____ CAP _____ telefono _____ cell. _____
PEC _____
altro indirizzo e-mai _____

Chiede

l'iscrizione nell'Elenco degli arbitri che operano all'interno della "Camera arbitrale e della mediazione" della Camera di Commercio di Bari:

- SEZIONE GIURIDICA
- SEZIONE ECONOMICA

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto D.P.R. sotto la propria responsabilità

Dichiara

- di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino _____;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati/commercialisti di _____ dal _____ e di non essere stato sospeso dall'esercizio della professione;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - di non avere procedimenti penali in corso;
 - di non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - di non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come previsto dall'articolo 80 c. 4

del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non essere in contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con la Camera di Commercio di Bari e/o le sua Aziende Speciali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità con l'assunzione dell'Ufficio di arbitro previste dall'art. 15 del Regolamento di arbitrato della CCIAA di Bari;
- di impegnarsi a non assumere vertenze e/o controversie, di qualsiasi genere, contro la Camera di Commercio di Bari e/o le sua Aziende Speciali per tutta la durata di iscrizione nel presente Elenco;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art.12 della Legge 247/2012, della polizza RC professionale obbligatoria: Polizza RC n. _____;
- di impegnarsi a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice Deontologico di appartenenza;
- di impegnarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con deliberazione di Giunta Camerale n. 3 del 3 marzo 2014, all'uopo sottoscrivendo relativa modulistica all'atto di conferimento dell'incarico;
- di essere consapevole che l'iscrizione nel presente Elenco costituisce una mera manifestazione di interesse e disponibilità ad accettare incarichi e non comporta assunzione di alcun obbligo in capo alla Camera di Commercio di Bari;
- di essere consapevole che tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

_____ li _____

Firma _____

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

(da indicare solo se diverso da quello di residenza)

via/piazza

_____ comune _____ provincia

_____ CAP _____ telefono _____ cell. _____

PEC _____

altro indirizzo e-mail _____

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la tenuta dell'Elenco degli arbitri (Allegato C al Regolamento di arbitrato) si allega:

- curriculum vitae;
- copia del documento di identità;
- la seguente documentazione ritenuta utile a comprovare competenza e specializzazione:

Informativa ai sensi del Regolamento Generale n. 679/2016 con riguardo al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che:

- a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.196/2003 e sue successive modificazioni, sono le seguenti: procedimenti amministrativi inerenti l'attività degli uffici e servizi dell'Area Regolazione del mercato/Ufficio Arbitrato e Conciliazione.
- b) I procedimenti sono relativi alle seguenti attività: rilascio informazioni all'utente sui servizi dell'ente, realizzazione opere editoriali, procedimenti sanzionatori di cui alla legge 689/1981, procedimenti ispettivi e sanzionatori inerenti le attività degli uffici metrici, gestione procedure di conciliazione e arbitrato, di cancellazione dall'Elenco Informatico dei Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e relativo accesso agli atti a norma della legge 241/1990.
- c) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l'accesso a personale o soggetti non autorizzati;
- d) Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente;
- e) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone fisiche, altri soggetti privati. Per le pubblicazioni di opere editoriali, dei dati relativi alle aziende speciali o società partecipate è prevista la diffusione pubblica. Per la procedura di arbitrato e conciliazione i dati sono riservati.
- f) L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
 - 1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - 2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - 3.L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - 4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

"TITOLARE" dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari, con sede in Bari – Corso Cavour n. 2.

_____ lì _____

Firma _____